

## **487 - Disponibilità docenti all'IRC secondo nuove norme:**

**D:**

*Egregio Prof. Cicatelli, Desidero chiedere il suo parere in merito al modulo per la richiesta ai docenti della disponibilità all'insegnamento della Religione cattolica. Secondo lei è corretta l'impostazione? Risultano legittime le indicazioni finali per chi dà la propria disponibilità?*

*Altro dubbio: è necessario distribuire il modulo a tappeto per tutti i docenti di scuola dell'infanzia e primaria oppure va inviato solo agli insegnanti che possiedono i titoli di qualificazione previsti dalla normativa vigente (DPR 175/2012)? La ringrazio per l'attenzione*

**R:**

La modulistica esaminata è sostanzialmente corretta anche se sembra espressione di uno zelo forse eccessivo, in quanto può dare l'impressione che in seguito alla revisione dell'Intesa (Dpr 175/2012) si debba ripartire da zero e verificare di nuovo la disponibilità di tutti i docenti. In realtà, dovrebbero essere ormai acquisite la maggior parte delle posizioni e nella maggioranza dei casi si dovrebbe procedere per continuità nella disponibilità o indisponibilità. Forse sarebbe più corretto distribuire il modulo solo agli insegnanti a posto con i titoli previsti dalla nuova Intesa, ma questo comporterebbe un'operazione di verifica da condurre a tappeto su tutti i docenti della scuola, operazione che è comunque di sicura competenza della scuola. Si tenga inoltre presente che potrebbe porsi il caso di insegnanti della classe o sezione che hanno iniziato nel 2012/13 ad insegnare Religione non avendo i requisiti di servizio previsti dal Dpr 175/2012: questi hanno potuto farlo nell'anno scolastico corrente solo perché la norma è entrata in vigore ad anno iniziato, ma con il prossimo anno dovranno abbandonare l'IRC e questo va considerato nella comunicazione del fabbisogno orario all'Usr e alla diocesi.

## 488 - Docenti di classe – IRC e nuove norme

**D** *Sono un'insegnante di scuola dell'infanzia. Ho conseguito l'idoneità dopo aver seguito un corso biennale e sostenuto il relativo esame. Da allora ho sempre frequentato gli aggiornamenti, ma dal 2007 ho sospeso l'insegnamento nella classe perché sono passata dalla scuola cattolica (FISM) alla scuola statale, dove insegna una specialista. Ci era stato detto che per mantenere valida l'idoneità era sufficiente partecipare ad almeno 6 ore annuali di aggiornamento. Qualche tempo fa invece ci è stato comunicato che occorre 20 ore di aggiornamento e in più era necessario dimostrare di insegnare RC nella propria classe. È vera l'informazione dell'obbligo di insegnamento? C'è molta confusione, e anche gli esperti che tengono gli aggiornamenti non hanno saputo darci una risposta precisa. Distinti saluti.*

**R:** In relazione ai requisiti per insegnare Religione occorre distinguere tra le condizioni fissate dalla normativa (statale, pattizia o canonica) e quelle fissate autonomamente dalle diocesi. Per quanto riguarda queste ultime, ogni diocesi può chiedere liberamente agli insegnanti di classe o sezione di frequentare corsi o svolgere altre attività, sempre nel rispetto della normativa vigente. Fino allo scorso anno le regole erano piuttosto generiche e quindi era possibile fissare condizioni diocesane altrettanto generiche. Con l'entrata in vigore della nuova Intesa (Dpr 175/2012) sono cambiate le regole e quindi le diocesi non possono più far valere i criteri precedenti se non congiuntamente alle nuove regole fissate dall'Intesa. Pertanto, chi non ha insegnato Religione per almeno un anno tra il 2007 e il 2012 può riprendere tale insegnamento solo con l'aggiornamento del proprio percorso formativo (per esempio con il conseguimento dell'apposito master biennale), poiché i corsi di formazione promossi dalle diocesi non hanno valore sostitutivo rispetto ai titoli di studio richiesti dalla normativa ora in vigore.